

Documento Sistema di Gestione Qualità
ISO 9001:2008 – norma 7.3.3

Certificato CSQ N. 9159.CMPD

P51 MD01 Rev. 4

Processo trasversale a tutti i settori

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Regolamento per la disciplina del commercio ambulante e nei mercati cittadini

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 55 del 29/11/2016

Esecutivo dal 28/12/2016

Firmato

Il Presidente Il Segretario Generale

INDICE DEL REGOLAMENTO

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Contenuto del regolamento

Art. 2 – Requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche

Art. 3 - Concessione e suo canone

Art. 4 – Commissione consultiva per il

commercio su aree pubbliche

Art. 5 – Gestione dei servizi

TITOLO II – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 6 - Modalità di esercizio

Art. 7 - Condizioni e divieti

TITOLO III – COMMERCIO SU POSTEGGIO ISOLATO

Art. 8 – Piano dei posteggi isolati

TITOLO IV - MERCATI

Art. 9 - Piano delle aree mercatali

Art. 10 – Assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati

Art. 11 – Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 12 - Attività con il sistema del battitore

TITOLO V – NORME COMUNI DI FUNZIONAMENTO

Art. 13 – Giorni e orari di svolgimento di mercati

Art. 14 - Accesso all'area di mercato

Art. 15 – Verifica delle presenze e

assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati

Art. 16 – Modalità di esposizione della merce e di utilizzo del posteggio

Art. 17 – Indicazione dei prezzi

Art. 18 – Pulizia

TITOLO VI - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 19 – Attività di vigilanza

Art. 20 – Sanzioni

Art. 21 – Sospensione dell'autorizzazione

Art. 22 – Revoca dell'autorizzazione e della

concessione del posteggio alla stessa

correlata

Art. 23 – Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

Art. 24 - Decadenza della concessione

Art. 25 - Disposizioni Transitorie e finali

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AMBULANTE E NEI MERCATI CITTADINI

Art. 1 Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale, sia su posteggi dati in concessione che in forma itinerante, ai sensi dei D.Lgs 114/1998 e 59/2010 e in conformità alle norme emanate dalla Regione Lombardia, con esclusione della disciplina delle fiere e delle sagre.

Art. 2

Requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Per quanto attiene i requisiti morali e professionali e il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 3 Concessione e suo canone

1. L'esercizio dell'attività presso i mercati o in posteggi isolati è soggetta al rilascio di concessione per l'utilizzo del suolo e al pagamento del Canone per l'occupazione di suolo pubblico, determinato con le modalità di cui a specifico separato regolamento comunale.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sia nei mercati, sia nei cosiddetti posteggi extramercato, rilasciata dal Responsabile del SUAP, contiene altresì, ad ogni effetto di legge, la concessione d'uso dell'area stessa.

- 2. Se il posteggio, a richiesta dell'interessato, è collegato a punti di erogazione di acqua ed energia elettrica, unitamente al Canone per l'occupazione di suolo pubblico, l'operatore è tenuto a versare la relativa quota nella misura e con le modalità determinate annualmente con provvedimento di Giunta.
- 3. La concessione per l'utilizzo del suolo è riferita ad uno specifico posteggio che non

può essere scambiato con altro se non previo specifico assenso del Comune.

- 4. La concessione del posteggio ha una durata di dodici anni ed è rinnovata con le modalità stabilite dalla normativa vigente, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.
- 5. L'operatore commerciale nello stesso mercato non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi, ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.

Art. 4 Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche

- 1. E' istituita, ai sensi e con le modalità di cui alla normativa vigente, la Commissione consultiva per il commercio sulle aree pubbliche.
- 2. La stessa, oltre ad esprimere parere sulle materie attribuite dalla norma, viene convocata anche per:
 - a) esprimere il proprio parere sulla variazione del numero di posteggi di mercati compreso il loro ridimensionamento;
 - b) l'adozione e ogni modifica dei criteri per l'organizzazione delle aree mercatali così come definiti al successivo art. 9.

Art. 5 Gestione dei servizi

1. Il Comune, con le modalità di cui alla normativa vigente, può affidare ad Associazioni di categoria e a loro consorzi, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali.

TITOLO II – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE Art. 6 Modalità di esercizio

1. Il commercio in forma itinerante è svolto sul territorio comunale con modalità e limiti di cui alle vigenti disposizioni di legge, con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, e comunque non superiore a due ore

Art. 7 Condizioni e divieti

1. L'operatore itinerante non può tornare nella medesima via o piazza nell'arco della stessa giornata e non può effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante o a meno di 500 metri da un mercato o una fiera.

TITOLO III – COMMERCIO SU POSTEGGIO ISOLATO Art. 8 Piano dei posteggi isolati

- 1. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dalla Regione, redige il piano dei posteggi isolati nell'ambito del quale vengono definiti:
- la localizzazione dei singoli posteggi anche coincidenti con la delimitazione di parcheggi già esistenti;
- le dimensioni dei posteggi;
- le caratteristiche delle strutture adibite alla vendita in relazione alla specifica localizzazione del posteggio;
- le condizioni di utilizzo dei singoli posteggi.
- 2. Il Comune assegna i nuovi posteggi e quelli rimasti vacanti con le procedure di evidenza pubblica stabilite dalle norme vigenti in materia per i posteggi nelle aree mercatali.

TITOLO IV – MERCATI Art. 9 Piano delle aree mercatali

- 1. Nel rispetto della Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2016 n. X/5345, il Consiglio Comunale, sentita la commissione di cui al precedente articolo 4, provvede all'istituzione ed all'ampliamento dei mercati individuando:
 - a) la localizzazione e l'ampiezza complessiva delle aree mercatali;
 - b) la periodicità di svolgimento del mercato;
 - c) il numero complessivo massimo dei posteggi con la relativa identificazione del settore merceologico e l'indicazione della superficie come definita al successivo comma 3;
 - d) i posteggi riservati ai produttori agricoli
- 2. Alla Giunta Comunale compete:
 - a) la definizione dell'orario di svolgimento dei mercati:
 - b) le zone riservate al commercio alimentare:
 - c) il dimensionamento ottimale di ogni mercato, nell'ambito del numero complessivo dei posteggi definiti nella delibera di istituzione e ampliamento dei mercati.
- 3. Al Direttore competente in materia è attribuita l'individuazione puntuale della superficie assegnata al momento del rilascio delle relative concessioni nel rispetto dei limiti di posteggio che vengono qui definiti tra un minimo di mt. 6x5 ed un massimo di mt.12x5 fermo restando che la distanza tra un posteggio e l'altro non dovrà, di norma, essere inferiore a 0,50 mt.
- 4. Qualora il Comune, anche sulla base di quanto stabilito dal Piano delle aree mercatali, debba procedere alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato o al trasferimento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi a favore dei titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
- anzianità di presenza effettiva sul posteggio;

- anzianità di presenza sul mercato;
- anzianità di esercizio dell'impresa di commercio al dettaglio su aree pubbliche riferite all'iscrizione al registro imprese.

Si terrà comunque conto delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione alle merceologie alimentare e non alimentare e al tipo di attrezzatura di vendita.

Art. 10 Assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati

- 1. Il Comune assegna i posteggi relativi ai nuovi mercati e i posteggi rimasti vacanti nell'ambito di quelli già istituiti, con le procedure di evidenza pubblica stabilite dalle norme in vigore e dagli atti regionali attuativi che la stessa Regione renderà disponibili nel tempo.
- 2. Nell'ambito di mercati già istituiti, i posteggi rimasti vacanti non saranno oggetto di riassegnazione fino al raggiungimento del limite fissato dal parametro dimensionamento ottimale del Piano delle aree mercatali, e comunque non oltre il limite massimo temporale di due anni dal raggiungimento di tale limite. riassegnazione dovrà avvenire alle seguenti condizioni:
 - a) gli spazi resisi liberi verranno prioritariamente utilizzati dal Comune per adeguare la dimensione dei posteggi e/o effettuare migliorie a vantaggio degli operatori assegnatari di posteggio che ne facciano richiesta;
 - b) qualora non vi siano istanze di migliorie, il Comune nei termini sopra citati, procederà ad assegnare i posteggi resisi vacanti in base ai criteri definiti dall'art. 9 e con le procedure di evidenza pubblica.
- 3. L'autorizzazione, che contiene la concessione per l'utilizzo del posteggio, è rilasciata, distintamente, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

Nei mercati per i quali il Comune abbia determinato specifiche tipologie

- merceologiche, nell'autorizzazione del posteggio viene indicata la tipologia merceologica per la quale è autorizzata la vendita.
- 4. L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi.
- 5. L'effettivo trasferimento in gestione dell'azienda o di un ramo d'azienda deve essere esercitato con le medesime caratteristiche dell'attività ceduta, sia per settore che per merceologia.

Art. 11 Posteggi riservati ai produttori agricoli

- 1. Nell'ambito di ogni mercato, il 3% dei posteggi disponibili per il settore alimentare, con un minimo di un posteggio, è riservato agli imprenditori agricoli che vendono prevalentemente prodotti provenienti dalla propria azienda o quelli ottenuti a seguito di trasformazione.
- 2. Il Comune assegna i posteggi ai produttori agricoli in relazione alla stagionalità della produzione agricola. L'assegnazione del posteggio agli agricoltori può essere estesa all'intero anno oppure limitata a determinati periodi.
- 3. I posteggi che non vengono utilizzati dai produttori agricoli aventi diritto non possono essere assegnati in spunta.
- 4. I produttori agricoli possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati, e non possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali.
- 5. Fatte salve altre cause di decadenza previste dalla normativa regionale, al produttore agricolo non si applica il principio della decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiore a quattro mesi se i prodotti provenienti dall'azienda e posti in

P51-MD01

vendita sono disponibili solo per un periodo limitato di tempo (prodotti di stagione).

Art. 12 Attività con il sistema del battitore

- 1. Nel Piano delle aree mercatali individuato per ogni mercato almeno un posteggio destinato all'esercizio dell'attività con il sistema del battitore.
- 2. Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con il comune.
- 3. Gli operatori turnanti esercitano la propria attività nel rispetto dei limiti di emissione sonora fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.
- 4. I posteggi che non vengono utilizzati dai battitori aventi diritto non possono essere assegnati.
- 5. I posteggi non occupati per dodici mesi da alcun operatore battitore sono convertiti in posteggi del mercato che verranno assegnati con le procedure ordinarie previste dal presente regolamento.

TITOLO V – NORME COMUNI DI **FUNZIONAMENTO** Art. 13

Giorni e orari di svolgimento dei mercati

- 1. I giorni e gli orari di svolgimento dei singoli mercati sono determinati nei criteri per l'organizzazione delle aree mercatali, nel rispetto della fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche compresa fra le ore 5:00 e le ore 24:00.
- 2. Entro il mese di novembre di ogni anno verrà redatto un calendario con le festività ricadenti nei giorni infrasettimanali in cui si dovrebbe svolgere il mercato: lo stesso verrà inoltrato alle Associazioni di categoria

maggiormente rappresentative per l'espressione del parere.

Qualora, a causa della festività, si dovessero sostenere maggiorazioni di costo a carico del Comune, queste saranno ripartite tra gli operatori presenti.

Art. 14 Accesso all'area di mercato

- 1. I titolari del posteggio possono accedere all'area di mercato un'ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita e devono lasciare libero lo spazio occupato entro 30 minuti dal termine stabilito per la cessazione delle vendite.
- 2. Ciascun operatore provvede all'occupazione del posteggio assegnato e all'allestimento dei banchi di vendita nel rispetto delle attività di allestimento in corso da parte degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale nonché gli spazi fra un banco e l'altro.
- 3. Le operazioni di allestimento dei banchi devono altresì essere effettuate nel rispetto del diritto al riposo dei cittadini residenti nelle aree limitrofe a quella di mercato.
- 4. I veicoli utilizzati per il trasporto delle merci devono essere rimossi appena terminato l'allestimento dei banchi e comunque non oltre le ore 8.00.
- 5. Durante le operazioni di vendita è vietato circolare all'interno dell'area con ogni tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso, cicli e motocicli a mano.

Art. 15

Verifica delle presenze e assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati

1. Trenta (30) minuti dopo l'orario previsto per l'inizio della vendita, il personale del Comune procede alla verifica delle presenze e alla contestuale assegnazione provvisoria, entro

- e non oltre le ore 8.15, dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati.
- 2. L'operatore ha obbligo di presenza per tutta la durata del mercato. In caso contrario, e salvo i casi di forza maggiore quali il peggioramento della situazione metereologica o improvviso malore, previa autorizzazione dell'autorità pubblica è considerato assente a tutti gli effetti.
- 3. Partecipano all'assegnazione dei posteggi non occupati gli operatori in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività che abbiano comunicato al Comune la volontà di essere inseriti nella graduatoria per l'assegnazione di tali posteggi.
- 4. La graduatoria di cui al comma precedente è redatta assegnando un punto per ogni giorno di presenza al momento dell'assegnazione dei posteggi non occupati (spunta).
- 5. La spunta deve avvenire solo per il settore merceologico di appartenenza del posteggio temporaneamente non occupato. In assenza, il posteggio non verrà assegnato.
- 6. La graduatoria sarà aggiornata ogni anno solare, a cura del Settore Polizia Locale, escludendo gli operatori che non siano più titolari di un'autorizzazione di commercio su area pubblica.
- 7. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata con i seguenti criteri:
- medesima tipologia merceologica del posteggio temporaneamente libero, ove stabilita;
- medesimo settore merceologico del posteggio temporaneamente libero.
- maggior numero di presenze alla spunta nel singolo mercato, così come risulta dalla graduatoria;
- anzianità di esercizio dell'impresa di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

8. L'operatore di spunta prende possesso del posteggio assegnato versando al personale in servizio, che rilascia ricevuta, del canone di occupazione suolo pubblico relativo a tale giornata.

Art. 16 Modalità di esposizione della merce e di utilizzo del posteggio

- 1. L'operatore deve mantenere i banchi in buona e decorosa efficienza, con le merci ben ordinate e convenientemente esposte.
- 2. Per le modalità di esposizione della merce su banchi di vendita di prodotti rientranti nel settore Alimentare si rimanda all'apposita Ordinanza del Ministero della Sanità del 03/04/2002.
- 3. L'eventuale tenda a copertura del banco deve essere applicata ad un'altezza non inferiore a m 2,00 dal suolo, misurata nella parte più bassa, e deve essere mantenuta in stato decoroso. Alla tenda può essere appesa merce, purché la stessa non sporga dal banco di vendita.
- 4. La tenda a copertura del banco può superare fino ad un massimo di un terzo della superficie autorizzata al suolo, purchè la stessa non intralci gli esercizi di vendita attigui o i passaggi destinati al pubblico.
- 5. Le caratteristiche degli automezzi attrezzati alla vendita dei prodotti alimentari e in generale i banchi e le modalità di vendita alimentare, devono rispettare le prescrizioni igienico sanitarie contenute nel regolamento locale d'igiene e nelle norme statali e regionali in materia.
- 6. L'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette e compact disc è consentito agli operatori che vendono tali prodotti, nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente e comunque senza che ciò arrechi disturbo agli altri operatori ed ai clienti.

- 7. L'operatore non può disturbare con grida e schiamazzi e non può richiamare l'attenzione degli astanti con insistenti offerte di merce.
- 8. E' vietato accatastare merce nei posteggi o sui banchi in modo da creare un potenziale pericolo per l'incolumità altrui.
- 9. E' vietato occupare uno spazio maggiore rispetto a quello concesso, anche in via temporanea.
- 10. E' vietato occupare i posteggi ed effettuare le operazioni di vendita al di fuori degli orari stabiliti.
- 11. In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario della е tutela consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione sanificazione delle merci relativa alla vendute, qualora prevista.
- 12. Nel caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, a cura del Dirigente competente, può essere disposta la sospensione e dell'attività di vendita e /o la revoca dell'autorizzazione in base alle disposizioni dei successivi artt. 21, 22 e 23 del presente Regolamento.

Art. 17 Indicazione dei prezzi

- 1. L'operatore è tenuto ad indicare, per tutte le merci esposte, il relativo prezzo di vendita.
- 2. I prodotti alimentari esposti, oltre a recare l'indicazione del prezzo di vendita, devono riportare anche quello per unità di misura.
- 3.Gli strumenti destinati alla pesatura delle merci, tenuti costantemente regolati conformemente alle prescrizioni di legge e puliti, devono essere disposti sui banchi di vendita in modo che l'acquirente possa controllare la pesatura.

Art. 18 Pulizia

- 1. Durante le operazioni di vendita l'operatore deve provvedere ad accatastare ordinatamente i contenitori delle merci vendute ed i rifiuti in genere nell'area del posteggio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e del regolamento rifiuti, senza occupare lo spazio fra un banco e l'altro e senza intralcio per la circolazione.
- 2. Al termine delle operazioni di vendita, l'ente gestore dei servizi di igiene urbana provvede alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia dell'area secondo le modalità stabilite con apposito regolamento.

TITOLO VI – VIGILANZA E SANZIONI Art. 19 Attività di vigilanza

1. Il Comune svolge attività di vigilanza sugli operatori (in riferimento alla regolarità dei titoli autorizzatori in loro possesso) e durante le operazioni di vendita (in riferimento al regolare svolgimento delle attività), attraverso gli operatori di Polizia Locale.

Art. 20 Sanzioni

- 1. Le seguenti violazioni sono punite secondo quanto definito dalla normativa vigente:
 - l'esercizio del commercio su aree pubbliche. in assenza autorizzazione o della concessione del posteggio o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa oppure senza permesso del proprietario o del gestore nelle stazioni:
 - Il mancato possesso della carta di esercizio, nonché il mancato aggiornamento della stessa entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti;
 - ogni violazione dei limiti e divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Per l'inosservanza di ulteriori obblighi e divieti introdotti dal presente regolamento, e non prevista dalle normative vigenti, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro e le sanzioni accessorie disposte secondo le procedure stabilite dalla legge 689/1981 e successive modificazioni.

Art. 21 Sospensione dell'autorizzazione

- 1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita, nello specifico mercato, per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
- 2. Si considerano di particolare gravità:
- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie concessa;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
- 3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 22 Revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio alla stessa correlata

- 1. Il Comune revoca l'autorizzazione, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente anche in caso di decadenza dal titolo concessorio come meglio specificato al successivo art. 24:
- 2. Il canone di occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposto con le modalità indicate nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Art. 23

Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico. In tal caso l'interessato ha diritto. in dell'autorizzazione, ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata. Avuto riguardo alle condizioni oggettive, il nuovo posteggio concesso, in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, laddove oggettivamente possibile. conformità alle in scelte dell'operatore. Questi. in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio assegnato e da revocarsi.

Art. 24

Decadenza della concessione

1. Per quanto attiene alla disciplina della decadenza del titolo concessorio, si rimanda alle disposizioni contenute nel vigente "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)".

Art.25

Disposizioni transitorie e finali

- 1. Con l'approvazione del presente Regolamento è abrogato il previgente regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15 febbraio2007 e s.m.i., con la sola eccezione delle disposizioni concernenti la disciplina delle sagre e delle fiere, fino all'adozione di apposito regolamento in materia.
- 2. In sede di prima applicazione del presente regolamento i contenuti di cui all'art. 9, comma 1 rimangono definiti, sulla base degli atti precedentemente approvati come risultanti dalle schede sub 1) per il mercato di P.za Oslavia (Dugnano) e sub 2) per il mercato di P.za Mercato (Palazzolo) che

formano parte integrante del presente provvedimento.

- 3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento troveranno applicazione, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti vigenti in materia e le direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.
- 4. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 74, commi 7 e 8, dello Statuto Comunale, il giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio.

SUB 1)

DENOMINAZIONE MERCATO SETTIMANALE	Palazzolo Milanese – Piazza Mercato
DELIBERA ISTITUTIVA	Delibera C.C.43 del 10/4/1949
UBICAZIONE	Via Bolivia – Piazza Mercato
GIORNO DI MERCATO	Settimanale - Venerdì
TOTALE POSTEGGI	151
TOTALE MQ POSTEGGI	5845
TOTALE POSTEGGI ALIMENTARI	41
TOTALE MQ POSTEGGI ALIMENTARI	1635
TOTALE POSTEGGI NON ALIMENTARI	107
TOTALE MQ POSTEGGI NON ALIMENTARI	4100
POSTEGGI PRODUTTORI AGRICOLI	1 MQ 40
POSTEGGI BATTITORI	2 MQ 35
	MQ 35

SUB 2)

DENOMINAZIONE MERCATO SETTIMANALE	Dugnano – Piazza Oslavia	
DELIBERA ISTITUTIVA	Delibera C.C. 7 del 13/02/1948	
	Modifica delibera CC del 21/03/2016	
UBICAZIONE	Piazza Oslavia	
GIORNO DI MERCATO	Settimanale Martedì	
TOTALE POSTEGGI	113	
TOTALE MQ POSTEGGI	4062,5	
TOTALE POSTEGGI ALIMENTARI	29	
TOTALE MQ POSTEGGI ALIMENTARI	1127,5	
TOTALE POSTEGGI NON ALIMENTARI	81	
TOTALE MQ POSTEGGI NON ALIMENTARI	2845	
POSTEGGI PRODUTTORI AGRICOLI	1 MQ 30	O
POSTEGGI BATTITORI	2 MQ 30	0
	MQ 30	0